Confartigianato Imprese
Via Galileo Galilei,1 - 23900 **LECCO** - C.P. 296 | LECCO | Tel. +39 0341 250200 - Fax +39 0341 250170

Ufficio: Segreteria Prot.N.: 550\PB
Oggetto: Emergenza Sanitaria da Coronavirus - aggiornamenti

Lecco, 20 Aprile 2020

Alle Imprese Associate

Caro Associato,

negli ultimi giorni sono stati adottati un provvedimento da parte di **Regione Lombardia** (ordinanza regionale 528 dell'11 aprile) e uno da parte del Governo (DPCM del 10 aprile) che impongono limitazioni alle attività produttive in ragione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus in corso e prorogano le chiusure **fino al prossimo 3 maggio 2020.**

Ricordo ancora che in base al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Sviluppo Economico 120 del 18 marzo 2020, prorogato fino al 3 maggio, tutte le persone fisiche in entrata in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione della propria azienda sanitaria, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni (con esclusione dei lavoratori transfrontalieri).

Riassumendo, per quanto possibile, ricordiamo allora che:

- sono consentite solo le attività di commercio al dettaglio che rientrano nella tabella dell'allegato 1 e le attività produttive rientranti nell'allegato 3 ai sensi del DPCM del 10 aprile e dell'ordinanza regionale 528;

- è tuttavia consentito il proseguimento delle attività non indicate nell'allegato 3, purché esse siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché degli impianti a ciclo produttivo continuo, dei servizi essenziali e di pubblica utilità, delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione.

Per poter proseguire l'attività è obbligatoria una comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta): fino ad eventuale diniego l'attività può essere proseguita; la comunicazione dovrà avvenire compilando il **"Modello Comunicazione" DPCM 10 APRILE 2020 e seguendo le istruzioni ivi indicate**.

Le aziende che hanno già inviato la comunicazione ai sensi del precedente DCPM del 22 marzo 2020, non devono provvedere a nuova comunicazione per le medesime attività per cui si ha già richiesto l'autorizzazione;

- per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonchè attività di pulizia e sanificazione**.**

- è' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture. La comunicazione, anche in questo caso, dovrà avvenire compilando il Modello Comunicazione" DPCM 10 APRILE 2020 e seguendo le istruzioni ivi indicate;

- sono sempre possibili le attività (pubbliche o in concessione) che erogano servizi di pubblica utilità (volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione), **nonché produzione, trasporto e commercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;**

- sono sospese, comunque, tutte le attività commerciali al dettaglio, i distributori automatici H24 bevande e alimenti confezionati (fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile e quelli di latte sfuso, i distributori automatici presenti all'interno degli uffici e delle attività consentite e i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici), le slot machine, i servizi di ristorazione, le palestre, i centri benessere, acconciatori ed estetisti, tatuatori, massaggi; **sono tuttavia consentite numerose attività del commercio al dettaglio e di servizi alla persona, in base all'elenco che segue;**

- sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita e la sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

- è vietata nei giorni festivi e prefestivi la vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, articoli per l'illuminazione, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, ottica e fotografia;

- gli esercizi commerciali al dettaglio di cui è consentita l'apertura devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell'accesso all'esercizio;

- la consegna a domicilio è consentita per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020; deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

- è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020;

- sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate (ivi compresi residence, alloggi agrituristici e locazioni brevi per finalità turistiche) ed è sospesa l'accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento, l'ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive. Possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

E' altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:

- personale in servizio presso le stesse strutture;

- ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività;

- personale viaggiante di mezzi di trasporto;

- ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;

- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;

- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;

- soggetti che hanno stipulato antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa. Restano in funzione le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici;

- gli esercizi commerciali aperti, oltre a dover assicurare la distanza interpersonale di un metro, sono tenuti ad assicurare ingressi contingentati e a vietare la sosta all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Raccomandata l'applicazione delle misure previste nell'allegato 5. Si precisa che in Regione Lombardia gli esercizi commerciali al dettaglio di cui è consentita l'apertura devono mettere a disposizione;

- inoltre è vietato lo spostamento delle persone al di fuori del comune in cui si trovano se non per comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza, motivi di salute. In occasione di tali spostamenti deve essere esibita l'autocertificazione;

- spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive

A) ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

B) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

C) resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

D) nel caso di uscita dalla propria abitazione con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

E) sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- si ricordano anche le misure di prevenzione igienico sanitarie previste nell' nell'allegato 4;
- le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile e l'ordinanza regionale dell'11 aprile, hanno prorogato **l'efficacia delle restrizioni fino al 3**

maggio 2020 ma potrebbero venire reiterati. Si consideri dunque che il regime di sospensione indicato prosegua fino a nuova comunicazione.

Ricordiamo l'obbligo, in ogni caso, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro (sanificazione, distanziamento, DPI, ecc.).

Per ogni chiarimento non esitate a contattare i nostri uffici di Confartigianato Imprese Lecco sede di Lecco Ufficio Categorie tel. 0341-250200 (Dott. Paolo Grieco – Dott.ssa Matilde Petracca – Dott. Fabrizio Pierpaoli). Cerchiamo di seguire con la massima costanza l'aggiornamento della normativa, offrendo consulenza e assistenza ai nostri associati.

L'occasione è utile per augurare a tutti voi il massimo della capacità di tenuta e il massimo di serenità possibile, con un grandissimo segno della nostra comune vicinanza.

IL PRESIDENTE
(Daniele Riva)